

IMPOSTE SUL REDDITO

Il primo livello di deducibilità degli interessi passivi

di Luigi Scappini

Il finanziamento delle attività di impresa attraverso il reperimento delle risorse finanziarie presso soggetti terzi ha sempre rappresentato per le imprese il canale prioritario, con indubbia creazione di cospicui interessi passivi.

Negli ultimi tempi, vuoi a causa della contrazione, o per meglio dire della selezione, dell'offerta da parte degli istituti bancari e finanziari, vuoi a seguito dello stesso indirizzo impresso dal Legislatore che tende sempre più a incentivare il finanziamento delle imprese a mezzo del reinvestimento degli stessi capitali generati dall'imprenditore, tale forma di finanziamento incontra un minor utilizzo.

Tuttavia, gli **oneri finanziari** rappresentano ancora una **voce** rilevante dei **bilanci** societari, soprattutto di quelli relativi alle imprese immobiliari.

L'attuale **contesto legislativo** di riferimento, in attesa delle annunciate ma non ancora realizzate intenzioni del Legislatore della riforma, è quello delineato dalla Legge n. 244/2007, la **Finanziaria per il 2008**, che è andata a modificare il quadro creato dalla cosiddetta riforma Tremonti.

L'intervento ha determinato una **diaspora** per quanto riguarda le **regole** applicabili ai soggetti **Irpef**, per i quali in sostanza è stato **mantenuto** il previgente sistema incentrato sul **meccanismo** del **pro rata reddituale**, e **Ires** per i quali, al **contrario** è stato prevista una **deducibilità** degli interessi passivi **per livelli**.

Nello specifico, l'**articolo 96** del Tuir, individua un

primo

livello di deducibilità degli interessi passivi dato dall'
ammontare degli
interessi attivi e
proventi assimilati:

1. derivanti da **rapporti** di natura **finanziaria**;
2. derivanti da **crediti** di natura **commerciale** e
3. **virtuali** ma solamente per quanto concerne i soggetti operanti con la P.A..

Sono deducibili tanti interessi passivi quanti sono quelli attivi come sopra individuati presenti nel bilancio societario.

Scendendo nel dettaglio, gli
interessi attivi derivanti da rapporti di natura
commerciale rilevano a prescindere dalla loro previsione contrattuale
esplicita piuttosto che
implicita.

Gli interessi attivi impliciti, consistono in una sorta di compenso - implicito per l'appunto nell'importo del credito - per la disponibilità di denaro a termine.

Posto che l'articolo 96, comma 3 del D.P.R. n.917/86 prevede l'inclusione degli interessi attivi derivanti da crediti di natura commerciale, gli stessi assumono sempre rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina in questione e ciò, tra l'altro, a prescindere dal fatto che siano impliciti ovvero esplicitati contrattualmente.

Discussa è la rilevanza o meno degli
interessi
attivi
di
mora stanziati in bilancio per ritardato pagamento.

Assonime con la Circolare n. 49/09 ha affermato che detti interessi,
non
derivando da alcun
rapporto di
finanziamento volontariamente posto in essere dall'impresa, non rappresentano interessi corrispettivi e quindi
non rientrano nel calcolo di cui all'articolo 96 Tuir.

Gli interessi attivi virtuali che l'articolo 96 ricomprende nel calcolo, riguardano esclusivamente soggetti che intrattengono rapporti con le P.A. poiché consistono negli interessi calcolati in riferimento ai pagamenti "ritardati" non ancora effettuati da parte della P.A. nei confronti della società stessa.

Il calcolo degli interessi deve essere fatto prendendo a base il tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di un punto percentuale con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di incasso del corrispettivo.

La **ratio** che sottende la scelta operata dal Legislatore deve essere rinvenuta nell'offrire una **maggior tutela** nei confronti dei "cronici" **ritardi** nei **pagamenti** da parte della P.A..

Infatti, includendo tale tipologia nel novero degli interessi attivi rilevanti ai sensi dell'articolo 96, di fatto viene incrementato il plafond da considerare al fine di valutare preliminarmente la quota di interessi passivi deducibili.

Per i **proventi assimilati** valgono le **medesime** **considerazioni** fatte per gli interessi attivi in quanto agli stessi si riferiscono, per espressa previsione normativa.

È opportuno, pertanto, che l'individuazione dei proventi assimilati agli interessi attivi si basi su di una nozione economico-funzionale e non nominalistica della loro natura e che, in ogni caso, essi presentino un contenuto sostanziale assimilabile a quello degli interessi attivi relativi.

Dal **confronto** potrà emergere alternativamente un' **eccedenza** di **interessi**

1. **passivi** che dovrà essere **sottoposta** ai fini della sua deducibilità al secondo livello;
2. **attivi** che andrà **perduta** non potendo essere oggetto di riporto negli esercizi successivi né oggetto di conferimento al consolidato fiscale nazionale

Nel primo caso, l'eccedenza di interessi passivi soggiace, come anticipato, al secondo livello

di deducibilità individuato nel Reddito operativo lordo prodotto dall'impresa.

Infatti, sono ammessi in deduzione ulteriori interessi passivi per un importo pari al 30% del Rol (reddito operativo lordo) prodotto dall'impresa nell'esercizio di riferimento.